



DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA

L.R. 10.10.1989, n. 40

Permesso di ricerca di acqua termale denominato "ANNA"
in comune di Pastrengo (VR)Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca di acqua termale denominato "ANNA" è rilasciato alla ditta NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. (P.I. 03901360234), con sede a Verona in Vicolo Mazzini 3, per il periodo di tre anni, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 10.10.1989 n. 40, a decorrere dalla data del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca medesimo.

L'area interessata dal permesso di ricerca è delimitata da una poligonale chiusa di colore giallo di 11 vertici principali (A-M) lungo i confini dei mappali n. 27-28-31-33-34-100-313 del Foglio 1 del catasto del comune di Pastrengo (VR). La superficie catastale complessiva è pari a ettari 2.33.28 (ettari due, are trentatré, centiare ventotto) ed è individuata con linea gialla continua negli stralci planimetrici allegati al provvedimento (**Allegato A**).

Il programma di ricerca prevede la captazione delle acque sotterranee mediante l'esecuzione di un intervento di perforazione, non soggetto ad autorizzazione paesaggistica come previsto dal DPR 13 febbraio 2017 n. 31 art. 2, il cui progetto è approvato dal provvedimento di rilascio del permesso di ricerca, con prescrizioni.

La ricerca è finalizzata al prelevamento di campioni, per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute, e allo svolgimento di indagini idrogeologiche per l'individuazione dell'area di alimentazione e di protezione.

Una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, la ditta intende utilizzarla all'interno di un progetto agrituristico che ne valorizzerà la risorsa termale.

Art. 2 - Modalità di esecuzione

I lavori di ricerca dovranno essere eseguiti secondo il programma contenuto nel progetto approvato e dovranno rispettare le prescrizioni nonché le condizioni ambientali contenute nel Decreto n. 496 del 6/11/2019 del Direttore della Direzione Ambiente.

I lavori di ricerca dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni di carattere generale:

- 1) i lavori di ricerca dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca ed essere svolti nel rispetto delle norme della L.R. n. 40/89, del R.D. n.1443/1972, del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24 e 28, quelle del D.lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori) e del D.lgs. 30.5.2008 n.117;
- 2) nell'ubicazione della perforazione del pozzo dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R.128/ 1959;
- 3) ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovranno essere inviati alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori e per conoscenza al Comune interessato;
- 4) il pozzo dovrà avere un'area pertinenziale di salvaguardia assoluta, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e cartellonistica ammonitrice;
- 5) tutti i lavori minerari, comprese le operazioni di cementazione delle colonne di rivestimento dei pozzi, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione



2089b7fd



approvato. Durante i lavori dovranno essere messe in atto le misure idonee ad evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali. Gli impianti e le strutture ancorché inserite nell'ambito del permesso utilizzate per attività diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal piano di gestione approvato e soggiacciono alle specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza. Per ulteriori lavori minerari non contemplati che dovessero produrre rifiuti di estrazione, dovrà essere presentato un nuovo Piano;

- 6) durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia ~~fotostatica~~ alla Regione;
- 7) le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione Difesa del Suolo almeno due (2) giorni lavorativi prima dell'inizio delle stesse;
- 8) il pozzo dovrà essere eseguito con le modalità di cui allo schema adottato per tutti i pozzi del Bacino Termale Euganeo, anche se il presente non ricade in detto ambito, le colonne di rivestimento devono essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti e la realizzazione l'opera di presa e prelievo della falda deve essere realizzata senza manufatti emergenti in soprasuolo;
- 9) il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati e il titolare del permesso dovrà comunicare alla Direzione regionale competente preventivamente e almeno due giorni lavorativi prima la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- 10) qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- 11) la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni sopra descritte e l'eventuale chiusura del pozzo, dovrà essere comunicata alla Direzione Difesa del suolo con almeno due (2) giorni lavorativi di preavviso;
- 12) l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece a elettropompa, anche di tipo sommerso;
- 13) trattandosi di perforazioni con profondità superiore a 30 m, dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984 trasmettendo a ISPRA Servizio geologico d'Italia, secondo le indicazioni e la modulistica presente presso il sito web <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmisione-informazioni-legge-464-84/index>, la comunicazioni di inizio, sospensione, ripresa e fine indagine. Si evidenzia che l'inosservanza di tale legge è sanzionabile con ammenda prevista ai sensi dell'art.3 della medesima;
- 14) il richiedente il permesso di ricerca dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc. Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- 15) il ricercatore dovrà, altresì, inviare alla Regione, entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di



2089b7fd



perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione e le connotazioni del possibile giacimento se e in quanto, rinvenuto. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato ed i relativi oneri sono a carico del ricercatore;

- 16) lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché le norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque e in particolare all'art.102 del D.lgs.3.4.2006 n.152 e agli artt. 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all. A3 - DCR 107 del 5.11.2009).

Art. 3 – Disposizioni Generali

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori rispetto a quelli previsti dal programma di coltivazione approvato.

Ulteriori lavori di ricerca oltre a quelli previsti dovranno essere subordinati al rilascio di apposito provvedimento di approvazione da parte della struttura regionale competente per gli aspetti connessi con l'attività mineraria e da parte delle altre amministrazioni per gli aspetti non di competenza regionale.

Art. 4 – Disposizioni Finali

E' posto in capo al titolare del permesso l'obbligo di:

- comunicare alla struttura regionale competente tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;
- richiedere l'eventuale proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;
- trasmettere annualmente alla Giunta Regionale e per conoscenza al Comune interessato una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e dovrà inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;
- fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell'uso della risorsa rinvenuta;
- astenersi da qualsiasi utilizzo ed estrazione delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla Direzione Difesa del Suolo, l'estrazione dell'acqua per le analisi previste;
- versare il diritto annuo anticipato, di cui all'art. 9 della L.R. 40/1989, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a € 10.000,00 (diecimila). Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal permesso di ricerca, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza del permesso di ricerca previo accertamento dell'osservanza degli obblighi mentre in caso di inosservanza degli stessi la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.



2089b7fd



Art. 5 – Vigilanza e sanzioni

Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del permesso, obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R.40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art. 49 della stessa, dalla Direzione difesa del suolo e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.



2089b7fd

